

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta dell'11 ottobre 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 5 Giugno 2012, l'istante, non consumatore, ha riferito che ha proposto reclamo all'intermediario con raccomandata del 26 Ottobre 2011.

Ha lamentato che l'intermediario «ha indicato nel contratto di mutuo un tasso di interesse nominale differente a quello effettivamente praticato nel piano di ammortamento (cosiddetto "alla francese") del medesimo contratto, incrementando di fatto ed occultamente il costo del piano di rimborso stesso e determinando l'incertezza del tasso del negozio».

«Il Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano ... ha ... pronuncia[t]o il ... 29 ottobre 2008 una sentenza che sancisce l'illegittimità di tale comportamento e, in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1284 c.c., ha disposto il ricalcolo del dare – avere al tasso di interesse legale semplice. Infatti, la banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. (anatocismo) ma anche quello dell'art. 1284 c.c.».

Pertanto, ha «diffidato» l'intermediario «a restituire, per le rate scadute e pagate, in caso di discrasia tra il tasso nominale indicato nel contratto ed il tasso effettivamente applicato nello sviluppo del piano di ammortamento, tutte le somme maggiori al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, illegittimamente trattenute a titolo di interesse ultralegale, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione, derivante dalla strutturazione del piano di ammortamento ed applicando l'interesse legale semplice».



Insoddisfatto della risposta ricevuta, ha sottoposto detta richiesta al vaglio di questo Arbitro.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni il 4 Luglio 2012, concludendo per il rigetto del ricorso. A tal fine ha ribadito quanto già aveva osservato in risposta al reclamo. E cioè che «il tasso applicato a detto finanziamento risulta essere quello contrattualmente previsto, ai sensi dell'art. 3 del contratto»; «dagli accertamenti effettuati, si conferma, altresì, la correttezza del calcolo delle rate in base alla formula contrattuale (art. 6) applicata per il tipo di ammortamento (cd. "alla francese") ... ».

Ritenuta la controversia matura per la decisione, questo Collegio l'ha esaminata nella seduta dell'11 Ottobre 2012.

DIRITTO

Il ricorrente, se ben s'intende, richiamando la decisione del Tribunale di Bari, sez. dist. di Rutigliano, 29 Ottobre 2008, lamenta che il tasso effettivo applicato non è quello previsto in contratto, perché il piano di ammortamento alla francese comporta la capitalizzazione degli interessi. E ciò contrasta sia con l'art. 1283 c.c., che vieta la pattuizione dell'anatocismo (prima della scadenza degli interessi semplici), sia con l'art. 1284 c.c., che richiede la forma scritta per la pattuizione d'interessi superiori alla misura legale. Per l'effetto, chiede che nel computo delle rate sia applicato il tasso d'interesse legale (art. 1284 c.c.).

Ora, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo (come già è stato riconosciuto dalla dottrina e da questo Arbitro in altre decisioni: v., p. es., le decisioni n. 1130/2011; n. 1280/2012). Le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti. Quindi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti. E la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire (com'è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l'art. 821, comma 3, c.c.).

Quel che è vero è che, nell'ammortamento alla francese, l'ammontare degli interessi (della somma dovuta per interessi) è maggiore rispetto ad un ammortamento del capitale per quote uguali: poiché nell'ammortamento alla francese il capitale è da restituirsi secondo quote crescenti, a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. Dunque, il tasso effettivo degli interessi è maggiore. Ma il tasso effettivo, rispetto a quello nominale, è diverso, per esempio, anche secondo la periodicità delle rate. L'art. 117 T.U.B. (che trova applicazione ai contratti bancari, invece dell'art. 1284 c.c.), comunque, richiede l'indicazione del tasso nominale. Ed il contratto all'origine di questa controversia (concluso nel Settembre 2009) lo prevedeva (variabile), come pure indicava l'«ISC» (v. Banca d'Italia, Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Luglio 2009, sez. II, par. 8).

Nella specie, inoltre, come del resto normalmente avviene nella prassi, il contratto prevedeva non solo che il metodo di ammortamento sarebbe stato alla francese, ma anche lo sviluppo del relativo piano (in allegato), con distinta indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale e della quota interessi: sì che il cliente era messo in grado di conoscere anche quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale (del tempo del contratto) e della modalità di ammortamento (alla francese) pattuiti. Né risulta a questo Collegio che, nel calcolo del piano di ammortamento (e del suo ricalcolo al variare dell'indice di riferimento del tasso nominale), l'intermediario abbia applicato un tasso d'interessi nominale diverso da quello pattuito (e abbia poi preteso, addebitato, interessi diversi da quelli dovuti in base al piano).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 429 del 21 gennaio 2013

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO